



# Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie del Municipio Roma XI

## Articolo 1

1. Il Municipio Roma XI riconosce la Consulta Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità delle loro Famiglie (d'ora in avanti Consulta) quale strumento di partecipazione attiva delle persone con disabilità, delle associazioni e degli enti di terzo settore a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle famiglie di persone con disabilità.
2. Nella considerazione che la condizione di disabilità coinvolge ogni aspetto della vita dei cittadini, il municipio valorizza il ruolo consultivo e propositivo della Consulta mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione di atti che abbiano attinenza con la condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. a tale scopo le competenti commissioni consiliari, il consiglio municipale e la giunta inviano in tempo utile alla Consulta gli atti prima della loro adozione con l'intento di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante.
3. Il Presidente della Consulta è invitato ad intervenire, dai presidenti delle commissioni municipali. In caso di impedimento, il Presidente può inviare un proprio delegato membro della Consulta, quando anche il Vicepresidente risultasse impossibilitato.
4. La commissione politiche sociali e la commissione bilancio anche in seduta congiunta, convocano la Consulta, al fine di confrontarsi sulle linee di indirizzo definite sui temi della disabilità, almeno due volte l'anno, in tempo utile per la prevista discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di assestamento.

## Articolo 2

### Scopo e funzioni

1. La Consulta ha lo scopo di stimolare, verificare e accertare le attività e i programmi del Municipio attraverso incontri periodici fissi con la Amministrazione e con pareri non vincolanti.
2. La Consulta è un luogo permanente di confronto, valutazione ed impulso sui programmi, le misure e gli interventi utili a dare adeguata risposta alle esigenze dei cittadini con disabilità, dei loro caregiver familiari e delle loro famiglie al fine di migliorare la loro qualità di vita.
3. È facoltà della Consulta, con le modalità previste dal presente regolamento, formulare osservazioni, studi, raccomandazioni e proposte non vincolanti su temi, azioni, servizi e atti di competenza del Municipio su temi



affendenti alla natura della Consulta stessa relativi ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie e ai caregiver familiari.

-42-

4. L'attività della Consulta si rivolge a tutte le disabilità presenti sul territorio municipale, specificatamente a quelle come definite dalla legge 104/92 e s.m.i., assicurando l'ascolto e l'accoglienza dei cittadini e delle loro rappresentanze attraverso opportune forme di collaborazione. Prevede momenti di costruzione di proposte condivise per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso un'interlocuzione costante con le Asl territoriali, le scuole, i centri per l'impiego e tutti gli enti – formali e informali – non espressamente qui indicati ma utili alla concreta integrazione sociosanitaria, all'inclusione sociale, scolastica, lavorativa e culturale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

5. La Consulta può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l'amministrazione.

6. Per il buon funzionamento della Consulta, i suoi organi si riuniscono periodicamente secondo le forme stabilite dal presente regolamento.

7. La partecipazione alle attività e alle iniziative della Consulta, nonché i lavori dei suoi organi, è da intendersi a titolo gratuito, su base volontaria ed esclusivamente per fini solidaristici. Non dà luogo ad alcun rimborso.

8. L'attività della Consulta si conforma alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

9. Gli organi della Consulta – ai fini del normale svolgimento dei lavori della stessa – possono essere coadiuvati da un gruppo di lavoro composto da due dipendenti afferenti alla Direzione Socio-Educativa del Municipio, qualora richiesto dalla stessa Consulta e concordato con l'amministrazione. In assenza di detto gruppo di lavoro tutte le funzioni ad esso assegnate dal presente regolamento verranno svolte dalla Consulta; lo stesso si prevede in caso di immotivata lungaggine del municipio nell'espletamento delle funzioni di supporto previste dal presente regolamento: superato il mese di inerzia amministrativa la Consulta potrà proseguire il proprio operato assumendo l'onere di ogni funzione ad esso necessaria. Il Presidente della Consulta comunicherà al direttore della direzione socioeducativa tutti gli atti svolti. È fatto salvo l'obbligo per il direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio di assolvere in tempi congrui al proprio compito determinativo.

10. Oltre al supporto operativo il municipio garantisce alla Consulta, per l'espletamento delle sue funzioni, un indirizzo di posta elettronica dedicato e l'utilizzo del logo municipale per la carta intestata per le finalità istituzionali della Consulta, nonché la connessione internet, e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature quali un dispositivo e relative periferiche.

11. Qualora esistente è compito di detto gruppo di lavoro svolgere tutte le operazioni utili all'adesione alla Consulta, al buon svolgimento del voto dei suoi organi, all'istruzione delle domande di adesione all'Assemblea, alla verifica di eventuali incompatibilità elettive, alla tenuta e alla redazione dei verbali della Consulta e del Direttivo, alla pubblicazione degli stessi e del calendario degli incontri sul portale del Municipio, al supporto degli organi della Consulta nell'espletamento delle loro funzioni comprese le convocazioni, la redazione dell'ordine del giorno e qualsivoglia necessità ascrivibile al buon funzionamento della stessa.

12. Qualora richiesto e concordato è necessario che il gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo mantenga una collaborazione continua con la presidenza della Consulta, nel rispetto delle reciproche prerogative e dell'autonomia della Consulta.



### **Articolo 3**

#### **Gli organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Direttivo.

2. Gli organi della Consulta durano in carica 3 anni.

3. Non sono rieleggibili al ruolo di Presidente, Vicepresidente e membro del Direttivo quanti per due mandati consecutivi hanno già svolto questo ruolo a prescindere dalla natura del presente regolamento o dalla novità che esso rappresenta, tornano rieleggibili trascorso almeno un mandato di esclusione da qualsiasi carica, nel corso del quale partecipino attivamente ai lavori dell'Assemblea della Consulta.

4. È compito del gruppo di lavoro preposto ai sensi dell'art.2, qualora esistente organizzare e verbalizzare il risultato dell'elezione degli organi così indicati. In assenza del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 comma 9 la Consulta può assolvere in autonomia tutte le funzioni e informarne in tempi congrui la Direzione Socio-Educativa del Municipio che dovrà verificarne la regolarità.

5. Il Direttore della Direzione Socio-Educativa, a seguito dell'elezione degli organi così preposti, convalida i risultati con proprio atto dirigenziale.

### **Articolo 4**

#### **L'Assemblea**

1. L'Assemblea è organo collegiale e sovrano della Consulta. Nell'ambito degli scopi e delle funzioni di cui all'art.2, l'Assemblea:

- propone, programma e indirizza le attività della Consulta;
- esamina ed esprime parere non vincolante sugli atti all'ordine del giorno;
- esamina ed esprime parere non vincolante sulle richieste di nuovi ingressi in Consulta;
- elegge il Direttivo.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria con cadenza fissa mensile con convocazione automatica. il calendario delle assemblee viene deciso ed approvato nella prima adunanza dell'anno solare, indicando il periodo feriale stabilito e viene reso pubblico.

3. Laddove ricorrano situazioni di straordinarietà l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 (cinque) giorni. Ciò anche in caso di eccezionale impedimento o necessità di spostamento di una delle adunanze stabilite o qualora sia richiesto dall'Amministrazione municipale (Assessore competente, Presidente del Municipio, almeno un terzo dei consiglieri municipali) in forma scritta.



4. Le convocazioni delle sedute dell'Assemblea devono indicare l'ordine del giorno, i temi da trattare e/o le eventuali delibere, gli atti, le mozioni su cui si intende esprimere parere. Le convocazioni sono automatiche. Le deliberazioni e gli atti posti in o.d.g. vanno inviati tramite posta elettronica, o tramite le modalità stabilite e richieste dall'Assemblea della Consulta a tutti i componenti dell'Assemblea e a quanti si ritiene di invitare per l'arricchimento della discussione (solo a titolo di esempio: Asl, scuole, Centri di formazione professionale...).

5. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, sentito il Vicepresidente e il Direttivo, e tenuto conto degli indirizzi e delle proposte dell'Assemblea nonché degli impegni istituzionali contingenti e dell'attualità ed urgenza degli atti.

6. Le sedute dell'Assemblea si tengono presso la sede della Consulta in viale Vicopisano n. 95 o presso la sala consiliare "Luigi Petroselli" del Municipio Roma XI in Via Marino Mazzacurati n. 75. Possono tenersi sia in presenza sia in modalità telematica purché sia prevista la modalità sincrona. L'Assemblea della Consulta è pubblica. potranno comunque essere poste limitazioni all'accesso nel caso di superamento dei limiti di capienza della sala in cui si svolge l'Assemblea.

7. Su invito del Presidente e/o su suggerimento del Direttivo e dell'Assemblea, possono partecipare a titolo gratuito e senza diritto di espressione parere tutti i professionisti di settore in ragione dei temi all'ordine del giorno, comitati ma anche esperti che a vario titolo possono arricchire la discussione.

8. Laddove le decisioni non siano prese all'unanimità, il voto dell'Assemblea si ritiene valido a maggioranza dei presenti. Il voto in Assemblea è sempre per alzata di mano, escluso quello per l'elezione del Direttivo per cui si richiede segretezza.

9. I verbali sono pubblicati sul portale del municipio nella pagina dedicata alla Consulta. se esistente vengono redatti a cura del gruppo di lavoro di cui all'art. 2 comma 9, altrimenti l'Assemblea ad ogni adunanza elegge il segretario preposto alla sua redazione. I verbali sono sempre e comunque sottoscritti dal Presidente della Consulta; i verbali devono debbono essere approvati al massimo entro le due sedute successive, a tal fine sono inviati tramite posta elettronica ai componenti dell'Assemblea alcuni giorni prima dell'adunanza. I verbali possono essere emendati dai partecipanti all'adunanza cui si riferiscono. Una volta approvati possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta e sono conservati anche presso la sede della Consulta. Le deliberazioni dell'Assemblea si ritengono valide dall'esito della votazione, indipendentemente dall'approvazione del verbale.

10. Il Presidente, una volta eletto, presenta un calendario delle successive due sedute nei successivi 120 giorni, dandone pubblicità sul portale del municipio nella pagina dedicata alla Consulta

11. Ciascuna persona o organizzazione mantiene la propria autonomia decisionale e di iniziativa in caso di dissenso con le deliberazioni assunte in Assemblea.

## **Articolo 5**

### **Composizione dell'Assemblea**

1. Possono inoltrare domanda di adesione all'Assemblea:

- I singoli cittadini con disabilità residenti nel territorio del Municipio Roma XI;



- le organizzazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.3 luglio 2017 n.117, che abbiano la sede legale o la sede operativa nel territorio del Municipio Roma XI (tale seconda condizione dovrà essere opportunamente documentata a comprova dell'operatività a favore dei cittadini con disabilità del Municipio Roma XI) e che siano regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali o nel costituendo RUNTS. Le organizzazioni di cui al presente comma dovranno aver indicato nel loro Statuto una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, riconducibili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché comprovata esperienza circa lo svolgimento dell'attività in favore di esse.

2. Salvo quanto stabilito dal presente regolamento, le richieste di adesione all'Assemblea possono essere presentate al gruppo di lavoro, qualora esistente – ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento – 2 volte l'anno: dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno. Il gruppo di lavoro preposto ai lavori della Consulta deve darne pubblicità sul portale del Municipio Roma XI nella pagina dedicata.

La domanda di adesione deve essere redatta in carta semplice e accompagnata per i soggetti del privato sociale da:

- Iscrizione nei registri regionali RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore (L.117/2017);
- Una autodichiarazione sui requisiti di cui al comma successivo;
- Statuto;
- Atto costitutivo;
- Nomina e delega da parte del legale rappresentante dell'organismo del nome del rappresentante che prende parte ai lavori della Consulta e ai suoi organi (o del suo delegato in caso di impedimento).

Per i singoli cittadini:

- Nome e dati personali dell'interessato e – in caso di rappresentanti familiari o legali anche della persona con disabilità; ogni persona con disabilità può essere rappresentata da un solo soggetto e ogni rappresentante non può rappresentare più persone con disabilità. in caso di richiesta di iscrizione di un rappresentante i requisiti di residenza o domicilio sono richiesti per la persona con disabilità rappresentata.
- In caso di richiesta di iscrizione all'Assemblea da parte di un rappresentante va indicata la data di iscrizione, nonché di cancellazione, ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità sul territorio cittadino e/o municipale presenti in Consulta XI; in caso di richiesta di iscrizione all'Assemblea da parte di un rappresentante questo è considerato iscritto ad associazione anche se vi è iscritta la persona con disabilità che egli rappresenta o altro soggetto del medesimo gruppo familiare convivente;
- Atto di delega o decreto del tribunale in caso di rappresentanti legali;
- Dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione (ammissione a contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).

3. I componenti dell'Assemblea, così descritti, hanno tutti diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. Sono invitati permanenti il Presidente del Municipio Roma XI, l'Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente della Commissione Politiche Sociali, e tutti i consiglieri della commissione Politiche Sociali.

5. Non possono essere delegati del privato sociale ai lavori dell'Assemblea tutti coloro che, a vario titolo hanno cariche sindacali e/o politiche, abbiano riportato condanne penali e/o possano essere interessati da eventuali conflitti d'interesse.

6. Il Direttore della Direzione Socio-Educativa, verificata per il tramite del gruppo di lavoro preposto all'art. 2 del presente regolamento, ove esistente, la regolarità delle richieste di adesione, decreta il numero dei componenti dell'Assemblea con apposita determina dirigenziale pubblicata sul sito del Municipio.13 Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione è ammesso il ricorso motivato tramite pec alla Direzione Socio-Educativa la quale dovrà esprimersi entro e non oltre i successivi 5 giorni.

7. In caso di decesso, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni del delegato all'Assemblea, è cura del soggetto del privato sociale comunicare tempestivamente l'indisponibilità al gruppo di lavoro preposta ai sensi dell'art.2 del regolamento e/o a comunicare il nome del sostituto entro 10 giorni lavorativi laddove permanga la volontà dell'ente di rimanere nella Consulta stessa.

## Articolo 6

### Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni sede, istituzionale e non; ne sottoscrive gli atti; presiede e convoca l'Assemblea avvalendosi, ove esistente, del gruppo di lavoro preposto ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento; cura i rapporti con gli enti Istituzionali e non. Svolge inoltre poi le seguenti specifiche funzioni:

- Convoca, presiede e partecipa ai lavori del Direttivo;
- Presiede l'Assemblea della Consulta;
- Riferisce, in sede di Assemblea e almeno due volte l'anno, sull'attività svolta alla presenza del Direttore della Direzione Socio-Educativa e dell'Assessore alle Politiche Sociali del Municipio;
- Partecipa, se invitato, ai lavori delle commissioni consiliari municipali laddove il tema riguardi o insista sulle tematiche di cui allo scopo della Consulta stessa;
- Può chiedere, anche su proposta dell'Assemblea e del Direttivo, di inserire argomenti all'ordine del giorno alle Commissioni consiliari;
- Redige una relazione annuale sul lavoro svolto entro il 31 dicembre di ogni anno e lo invia al Presidente del Municipio, alla giunta, e a tutti i consiglieri municipali;
- Promuove ogni iniziativa utile per il rispetto del presente regolamento;
- Redige e pubblica il calendario degli incontri dell'Assemblea;
- Può delegare alcuni membri dell'Assemblea su specifici temi.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, temporaneo o meno, fino all'esaurimento del periodo di carica e in caso di sfiducia o di dimissioni del Presidente fino alla nuova elezione che dovrà avvenire nella prima seduta utile del Direttivo.

3. Qualsiasi membro dell'Assemblea può avanzare la sua candidatura alla carica di Presidente nel corso della prima seduta dell'Assemblea stessa, salvo i casi in cui tale membro sia:



- Rappresentante legale e/o abbia ruoli dirigenti in di organismi che erogano servizi per conto di Roma Capitale e/o del Municipio Roma XI;

- Presidente, o Vicepresidente di Consulte afferenti Roma Capitale e altri Municipi, la Città Metropolitana e/o la Regione Lazio.

4. È eletto Presidente chi raggiunge il numero maggiore di voti con voto segreto del Direttivo. Diventa Vicepresidente il secondo degli eletti.

4 bis. Qualora per l'elezione del Presidente abbia ottenuto voti solo un candidato e di conseguenza non sia risultato eletto alcun componente alla carica di Vicepresidente, il Presidente eletto procederà alla convocazione di un'apposita seduta del direttivo per l'elezione del Vicepresidente.

5. In caso di parità, viene eletto Presidente e/o il Vicepresidente il più giovane tra i candidati.

6. Il Presidente può laddove utile al buon funzionamento della Consulta, nominare uno o più membri dell'Assemblea quali delegati su specifiche materie di competenza. Gli stessi possono proporre tavoli di lavoro. Tali delegati non sono parte del Direttivo, ma ad esso e all'Assemblea riferiscono sul lavoro svolto tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente ha la facoltà di revocare in ogni momento del suo mandato l'incarico così attribuito.

## Articolo 7

### Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da 9 membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Direttivo viene eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea, con votazione segreta.

3. Qualsiasi membro dell'Assemblea può avanzare la sua candidatura alla carica di membro del Direttivo nel corso della prima seduta dell'Assemblea stessa, tenendo conto delle incompatibilità già citate all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.

4. Viene eletto membro del Direttivo chi prende più voti. In caso di parità tra candidati, viene eletto il più giovane dei candidati.

5. Per l'elezione del Direttivo, ogni membro dell'Assemblea può esprimere fino a 5 (cinque) preferenze.

6. Il Direttivo, nelle 9 persone elette, con voto separato e segreto elegge il Presidente e il Vicepresidente secondo la disposizione già esposta all'art. 6 comma 4.

7. Il Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- Partecipa ai lavori dell'Assemblea;

- Predisporre gli atti utili al funzionamento dell'Assemblea;

- Attua gli indirizzi fissati dall'Assemblea;

- Predisporre e approva documenti da inoltrare ai competenti organi di Roma Capitale e Municipio Roma XI;

- Propone gli argomenti da discutere in Assemblea;

- Delibera sul calendario degli incontri;

- Propone la sfiducia al Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e delibera su tale argomento con la maggioranza assoluta dei componenti;
- Relaziona all'Assemblea sull'attività svolta;
- Nello svolgimento dei propri lavori delibera a maggioranza semplice. Il Direttivo si riunisce almeno una volta al mese in presenza ovvero in modalità telematica sincrona;
- Può chiedere ai delegati "per materia" scelti del Presidente una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

## **Articolo 8**

### **Dimissioni, decadenza, impedimento degli organismi**

1. Decadono dalle cariche elettive tutti gli eletti che perdano i requisiti richiesti, che siano assenti ingiustificati alle adunanze dell'Assemblea per 4 (quattro) volte consecutive senza darne opportuna comunicazione al Presidente e/o Vicepresidente.
2. Il gruppo di lavoro preposto, ove previsto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento valuta le cause di decadenza e ne decreta la stessa con determina del Direttore della Direzione Socio-Educativa.
3. In caso di dimissioni, impedimenti permanenti o decadenza si procede con l'aiuto del Direttore della Direzione Socio-Educativa, entro 10 giorni, alla rielezione dei membri da sostituire nel Direttivo o per la carica di Presidente.

## **Articolo 9**

### **Risoluzione Controversie**

1. In caso di controversie tra gli organi della Consulta o all'interno di essi, il Direttore della Direzione Socio-Educativa – sentito l'Assessore Municipale alle Politiche Sociali – nomina una commissione di tre dipendenti afferenti alla Direzione stessa e dirime la controversia entro 30 giorni dandone comunicazione in forma scritta.
2. Le controversie devono essere sollevate con richiamo scritto, datato, circostanziato e firmato dall'interessato, all'indirizzo del Direttore della Direzione Socio-Educativa e dell'Assessore di cui al comma precedente.

## **Articolo 10**

### **Norme Statutarie**

1. Resta inteso che il presente regolamento è modificabile dal Consiglio Municipale del Municipio Roma XI con apposita deliberazione.





2. È facoltà della Consulta a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea proporre modifiche al presente regolamento per tramite del Presidente del Municipio. Il Consiglio del Municipio Roma XI deve esprimersi con apposito atto entro e non oltre 60 giorni.

## Articolo 11

### Norme finali e transitorie

1. A partire dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio del Municipio Roma XI, è dato compito al Direttore della Direzione Socio-Educativa di rendere entro 7 (sette) giorni pubblico un "Avviso" di adesione all'Assemblea di cui all'art.3.
2. Detto avviso, in deroga a quanto indicato all'art. 5 comma 1, apre una prima finestra di adesione all'Assemblea di 30 (trenta) giorni, al termine dei quali si procede entro altri 15 (quindici) giorni alla presentazione di eventuali ricorsi da indirizzarsi all'attenzione del Direttore della Direzione Socio- Educativa che lo trasmette, al gruppo di lavoro preposto, ove esistente, ai sensi dell'art. 2 per l'istruttoria del caso. Al ricorso si risponde sempre in forma scritta entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
3. Trascorsi i tempi di apertura della prima finestra di adesione all'Assemblea della Consulta, conclusa la fase istruttoria e avviati i controlli sulle autodichiarazioni del possesso dei requisiti e quelli di presentazione dei ricorsi e di risposta ad essi, si procede, sentito il Presidente del Municipio e l'Assessore Municipale alle Politiche Sociali, alla convocazione dell'organo Assembleare della Consulta da parte del Direttore della Direzione Socio-Educativa.
4. La prima riunione dell'Assemblea è presieduta dal Presidente del Municipio o da un suo delegato.
5. Gli iscritti alla preesistente Assemblea della Consulta permanente sui problemi della disabilità Municipio Roma XI, che siano singoli o rappresentanti di organismi, risultano iscritti alla nuova Assemblea qualora confermino la loro volontà di restare tramite una e-mail al gruppo di lavoro, ove esistente o al Direttore della Direzione Socio-Educativa. Resta facoltà dell'amministrazione di richiedere e verificare l'esistenza dei requisiti ai sensi del presente regolamento.
6. Al termine delle elezioni dei nuovi organi della Consulta, il Presidente uscente è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne al neoletto Presidente.
7. Vista l'inagibilità temporanea della sede di Viale Vicopisano 95 la Consulta potrà riunirsi in una qualsiasi delle sedi del Municipio Roma XI in accordo con le Direzioni municipali competenti.